


GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA



ROMA - Martedì, 26 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
In Italia	{ Abb. annuo . . . L. 600 " semestrale " 350 " trimestrale " 200 Un fascicolo . . . 8	All'Estero	{ Abb. annuo . . . L. 1.200 " semestr. " 700 " trimestr. " 400 Un fascicolo . . . 20
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)			
In Italia	{ Abb. annuo L. 400 — " semestrale 200 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	{ Abb. annuo L. 800 — " semestrale 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale," veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Romà e del Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 310.

Esercizio dei poteri e delle attribuzioni in materia di giustizia militare sinora devoluti al Capo di Stato Maggiore generale Pag. 938

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 311.

Norme temporanee per il reclutamento degli ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario Pag. 939

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 312.

Esonero degli studenti medi dal pagamento delle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra Pag. 940

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 313.

Variazioni alle provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 Pag. 940

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 314.

Abrogazione del R. decreto-legge 20 settembre 1941, n. 1134, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942, n. 167, riguardante l'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, di una quota di integrazione sul prezzo del bestiame bovino conferito per la macellazione. Pag. 941

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 315.

Funzionamento dell'Istituto superiore di magistero parreggiato di Salerno Pag. 941

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 316.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Arciconfraternita di Santa Maria La Greca, con sede in Corato (Bari) Pag. 942

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 317.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore cappuccine del Sacro Cuore, con sede in Catania Pag. 942

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1945.

Costituzione della Commissione per lo studio e le proposte delle riduzioni da apportare alle spese dello Stato. Pag. 942

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6° giugno 1945.

Abrogazione del decreto Ministeriale 12 settembre 1942, concernente la costituzione di una organizzazione tra produttori e commercianti dei prodotti della pesca Pag. 943

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno Pag. 943

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale fascista dirigenti di aziende industriali. Pag. 943

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore Pag. 943

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore Pag. 944

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta De Luca e Grammel, con sede in Roma, e nomina del sequestratario. Pag. 945

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore Pag. 945

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore Pag. 945

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 22 giugno 1945, n. 50.

Norme per la composizione del Tribunale militare di guerra Pag. 946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: 167° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 Pag. 946

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 1 dal 1° al 15 gennaio 1945 Pag. 947

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative Pag. 950

Media dei titoli Pag. 951

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 951

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 76 DEL 26 GIUGNO 1945:

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45.

(927)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 310.

Esercizio dei poteri e delle attribuzioni in materia di giustizia militare sinora devoluti al Capo di Stato Maggiore generale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti gli articoli 17, 245 e 270 del Codice penale militare di guerra;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il bando 1° agosto 1943;

Visto il bando n. 212 del 25 agosto 1943;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 65;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I provvedimenti relativi all'istituzione, alla soppressione, alla sede ed alla circoscrizione dei Tribunali militari di guerra ordinari e delle loro sezioni distaccate sono adottati con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica.

Art. 2.

Il presidente del Tribunale militare di guerra ordinario è nominato con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per la guerra. La proposta è fatta di concerto con il Ministro per la marina o con quello per l'aeronautica, ove l'ufficiale da nominarsi appartenga all'una o all'altra di queste Forze armate.

Per la designazione dei giudici diversi dal relatore, resta fermo il disposto dell'art. 68 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 3.

Il Ministro per la guerra, su proposta del procuratore generale militare, dispone l'assegnazione ed i trasferimenti dei giudici relatori, dei giudici istruttori, dei magistrati del pubblico ministero e del personale di cancelleria nei Tribunali militari di guerra ordinari. Ove trattisi di ufficiali non appartenenti al Regio esercito, il provvedimento è preso dal Ministro per la guerra di concerto con il Ministro dal quale l'ufficiale dipende.

Art. 4.

Gli incarichi temporanei presso il Tribunale supremo militare di guerra previsti dall'art. 91 ultimo capoverso dell'ordinamento giudiziario militare e gli incarichi ai magistrati ordinari per i procedimenti avanti ai Tribunali militari di guerra, previsti dagli articoli 4, 2° comma e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31, sono conferiti dal Ministro per la guerra su proposta del procuratore generale militare.

Art. 5.

L'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare di guerra è esercitata dal Ministro per la guerra per mezzo del procuratore generale militare.

Art. 6.

Al Comandante supremo per le disposizioni di sua competenza concernenti l'inizio e l'esercizio dell'azione penale, previste dagli articoli 245 e 270 del Codice penale militare di guerra, è sostituito il Ministro della Forza armata, cui appartiene il colpevole.

Quando vi siano più colpevoli appartenenti a diverse Forze armate, provvede il Ministro della Forza armata cui appartiene il colpevole più elevato in grado.

Art. 7.

Il bando del 1° agosto 1943, e quello n. 212 del 25 agosto 1943, e n. 6 del 1° ottobre 1943, contenenti norme sui poteri e le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale in materia di giustizia militare, sono abrogati.

Eccettuato il potere di bando, previsto dall'art. 17 del Codice penale militare di guerra i poteri e le attri-

buzioni che spettano al Comandante supremo, in forza di qualsivoglia disposizione contenuta nelle leggi penali militari, sono esercitate, quando non sia diversamente disposto dal presente decreto, dal Ministro di quella Forza armata, cui appartiene il militare o dalla quale dipende l'estraneo alle Forze armate imputato o condannato.

Quando vi siano più colpevoli dipendenti da diversi Ministeri, provvede il Ministro, da cui dipende il militare più elevato in grado.

Art. 8.

I poteri e le attribuzioni che spettano al Capo di Stato Maggiore generale ai sensi degli articoli 5, ultimo capoverso, 11, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale del 1° febbraio 1945, n. 65, sull'istituzione di un Tribunale militare di guerra per l'Italia settentrionale sono esercitati dal Ministro per la guerra su proposta, per quanto concerne le nomine e le assegnazioni dei magistrati e dei cancellieri militari, del procuratore generale militare.

All'istituzione dei Tribunali divisionali, previsti dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, provvede con suo decreto del Ministro per la guerra.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI
— DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 148. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 311.

Norme temporanee per il reclutamento degli ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 ottobre 1940, n. 1633, sulla utilizzazione totalitaria, nei ruoli degli ufficiali in congedo dei servizi sanitario e veterinario, dei medici, farmacisti e veterinari;

Vista la legge 11 dicembre 1941, n. 1491, recante norme per la denuncia dei titoli agli effetti delle nomine

dirette, d'autorità, ad ufficiale di complemento dei servizi sanitario e veterinario;

Visto il R. decreto legge 27 gennaio 1944, n. 51, concernente la sospensione per l'anno 1944, della sessione di esami di Stato per la abilitazione all'esercizio professionale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga agli articoli 12 e 26 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, ed agli articoli 4 e 5 della legge 14 ottobre 1940, n. 1633, i certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni di medico, farmacista e veterinario rilasciati dalle competenti autorità, in seguito alla sospensione degli esami di Stato professionali disposta dal 1944 in poi, sono validi, in luogo dei regolari diplomi di abilitazione all'esercizio professionale, a tutti gli effetti della predetta legge 14 ottobre 1940, n. 1633, per la nomina ad ufficiale di complemento nei servizi sanitario e veterinario.

Art. 2.

Fino a quando non saranno ripristinati i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario, i laureati in medicina e chirurgia, i laureati in chimico-farmacia, i laureati o diplomati in farmacia ed i laureati in veterinaria, aventi obblighi di leva ed in possesso del regolare diploma di abilitazione all'esercizio della professione o del certificato di abilitazione provvisoria, saranno nominati, in deroga all'art. 1 della legge 14 ottobre 1940, n. 1633, sottotenenti medici, chimico-farmacisti e veterinari di complemento, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali predetti.

I sottotenenti, nominati ai sensi del comma precedente, dovranno immediatamente prestare un periodo di servizio di prima nomina della durata di un mese presso un ospedale militare, se ufficiali medici o chimico-farmacisti e presso una infermeria presidiaria quadripartita, se ufficiali veterinari.

Art. 3.

L'ufficiale che abbia conseguito la nomina in base al certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico, farmacista o veterinario, incorre nella perdita del grado, qualora non consegua il diploma di abilitazione all'esercizio della professione nella prima sessione di esami di Stato, dopo la nomina a sottotenente.

Art. 4.

I laureati in medicina e chirurgia, i laureati in chimico-farmacia, i laureati o diplomati in farmacia, ed i laureati in veterinaria, alle armi, in congedo provvisorio o che abbiano ancora da assolvere gli obblighi di leva, debbono denunciare, qualora ne siano in possesso, i

diploma di abilitazione o il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La denuncia va presentata ai corpi di appartenenza quando trattasi di militari in servizio alle armi e ai distretti militari di residenza in ogni altro caso.

Coloro che omettano la denuncia dei titoli predetti sono puniti con le pene di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 11 dicembre 1941, n. 1491.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI —
SOLERI — ARANGIO-RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 146. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 312.

Esonero degli studenti medi dal pagamento delle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 157;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni previste dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 157, relative all'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra, sono, per gli studenti medi, prorogate per l'anno scolastico 1944-45.

Art. 2.

L'art. 2, lett. c) della legge 10 dicembre 1942, n. 1704, è sostituito dal seguente:

« Appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, si trovi o venga a trovarsi nella condizione di arruolato volontario, trattenuto, richiamato alle armi o di mobilitato nelle formazioni della Croce Rossa Italiana ».

Art. 3.

Per l'anno scolastico 1944-45 il beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche previsto dall'articolo 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 157, è esteso agli studenti medi che appartengano a famiglia di disagiata condizione economica ed il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, sia caduto vittima dei tedeschi o dei fascisti.

L'esistenza della condizione di cui al precedente comma può essere provata dagli interessati anche con atto notorio.

Art. 4.

Le somme per tasse, sopratasse e contributi non percepite, in dipendenza del presente decreto legislativo, dai Regi istituti e scuole di istruzione tecnica e artistica con amministrazione autonoma, saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — PESENTI
— SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 151. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 313.

Variazioni alle provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, recante provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 397, sulla concessione di anticipazioni alle imprese elettriche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, recante provvedimenti regionali per la Sicilia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' elevato a cinque miliardi l'ammontare delle anticipazioni autorizzate, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, a favore di imprese industriali da parte di istituti di credito di diritto pubblico e di enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare.

Art. 2.

Per la zona compresa nella provincia di Napoli e riservata la quota di un miliardo a valere sull'ammontare globale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Restano ferme nell'importo di 500 milioni ciascuna le quote, riservate, sulla somma di due miliardi autorizzata col decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, alle imprese industriali della Sicilia e della Sardegna, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, e dell'art. 30 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417.

Nulla è innovato alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 397, concernente la concessione di anticipazioni ad imprese elettriche.

Art. 4.

Sempre che sia fatta rinuncia alla garanzia sussidiaria dello Stato di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, il concorso governativo nel pagamento degli interessi contemplato dallo stesso decreto potrà essere concesso nei limiti ivi previsti anche nel caso in cui il finanziamento assuma fin dall'inizio la forma di prestito consolidato senza passare per la fase dell'anticipazione.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI —
PESENTI — RUINI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 145. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 314.

Abrogazione del R. decreto-legge 20 settembre 1941, n. 1134, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942, n. 167, riguardante l'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, di una quota di integrazione sul prezzo del bestiame bovino conferito per la macellazione.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1941, n. 1134, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942, n. 167;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 20 settembre 1941, n. 1134, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942, n. 167, riguardante la concessione, a carico del bilancio dello Stato, di una quota d'integrazione sul prezzo del bestiame bovino conferito per la macellazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 143. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 aprile 1945, n. 315.

Funzionamento dell'Istituto superiore di magistero parreggiato di Salerno.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 4 giugno 1938, n. 1269;

Visto il R. decreto 9 marzo 1944, n. 149;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata l'opportunità di limitare sino a tutto l'anno accademico in cui cesserà lo stato di guerra il funzionamento dell'Istituto superiore di magistero pareggiato di Salerno, istituito per motivi contingenti col R. decreto 9 marzo 1944, n. 149;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto superiore di magistero pareggiato istituito nella città di Salerno col R. decreto 9 marzo 1944, n. 149, continuerà a funzionare sino a tutto l'anno accademico durante il quale verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Il R. decreto 21 maggio 1944, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1944, relativo alla soppressione del predetto Istituto, è revocato.

Art. 3.

Alla scadenza del termine previsto nell'art. 1 del presente decreto tutti i documenti inerenti alla carriera scolastica degli studenti saranno depositati presso la Regia università di Napoli che, sulla base dei documenti stessi, rilascerà agli studenti i certificati di cui essi abbiano bisogno per proseguire gli studi o per ogni altro fine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 152. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 316.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Arciconfraternita di Santa Maria La Greca, con sede in Corato (Bari)

N. 316. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto organico dell'Arciconfraternita di Santa Maria La Greca, con sede in Corato (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 317.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore cappuccine del Sacro Cuore, con sede in Catania.

N. 317. Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle suore cappuccine del Sacro Cuore, con sede in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1945.

Costituzione della Commissione per lo studio e le proposte delle riduzioni da apportare alle spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 marzo 1945, n. 101, con il quale è stata istituita una Commissione allo scopo di studiare e proporre le riduzioni da apportare alle spese dello Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei componenti la predetta Commissione;

Decreta:

La Commissione per lo studio e le proposte delle riduzioni da apportare alle spese dello Stato è costituita come segue:

Prof. Salvatore Scoca, Sottosegretario di Stato per il tesoro, presidente;

Avv. Cesare Gabriele, Sottosegretario di Stato per le finanze, membro;

Gen. Luigi Chatrian, Sottosegretario di Stato per la guerra, membro;

Umberto Fiore, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, membro;

Avv. Enrico Molè, Sottosegretario di Stato per l'interno, membro;

Prof. Giambattista Rizzo, Sottosegretario di Stato per i trasporti, membro;

Avv. Bernardo Mattarella, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, membro;

Dott. Leonardo Severi, consigliere di Stato, esperto;

Avv. Giuseppe Matteucci, sostituto avvocato generale di Stato a riposo, esperto;

Prof. Nicola Garrone, ordinario di Regia università, esperto;

Prof. Achille Donato Giannini, ordinario di Regia università, esperto;

Avv. Andrea Marocco, esperto;

Dott. Giovanni Di Paolo, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze, rappresentante dei dipendenti dello Stato.

Ai lavori della Commissione parteciperà il ragioniere generale dello Stato e, in caso di assenza o impedimento, il dott. rag. Benvenuto Bertoni, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

BONOMI

(916)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 1945.

Abrogazione del decreto Ministeriale 12 settembre 1942, concernente la costituzione di una organizzazione tra produttori e commercianti dei prodotti della pesca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 19 del 13 febbraio 1945:

Decreta:

Il decreto Ministeriale 12 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1942, con il quale è stata prevista la costituzione di una organizzazione tra produttori e commercianti dei prodotti della pesca, nella forma di società per azioni, alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è abrogato.

E' revocata la disposizione contenuta nell'art. 3 del decreto presidenziale 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1945

(917)

BONOMI — SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 1174, del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Baiocchi Luigi fu Achille il diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di Frusta nn. 2, 6, 7, 23, 26, 33 e 49 e nelle arelle della stessa posta ai nn. 36 e 37;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trova nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi il signor Baldassarri Menotti fu Eugenio;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 1174 del 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore del sig. Baldassarri Menotti fu Eugenio il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di Frusta nn. 2, 6, 7, 23, 26, 33 e 49 e nelle arelle della stessa posta ai nn. 36 e 37.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1945

(891)

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale fascista dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il rag. Canzio Ferrari viene nominato commissario liquidatore della Federazione nazionale fascista dirigenti di aziende industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(894)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società Cattolica di assicurazioni, con sede in Verona, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le seguenti tariffe:

1A - Vita intera a premi vitalizi;

1C - Vita intera a premi temporanei;

1D - Vita intera differita s.v.m. con controassicurazione;

1E - Vita intera su 2 teste a premi vitalizi;

2 - Mista semplice;

2 bis - Mista semplice collettiva;

2A - Mista speciale;

2B - Mista speciale;

2C - Mista s.v.m. con controassicurazione;

2E - Mista speciale;

2F - Mista speciale;

- 2G - Mista a premio dimezzato;
 2I - Mista speciale;
 2L - Mista a premio iniziale ridotto;
 2M - Mista su 2 teste;
 2S - Mista con opzione speciali, per il clero;
 2 s.v.m. - Mista senza visita medica;
 3 - Mista a termine fisso;
 4A - Temporanea a capitale costante;
 4C - Temporanea a capitale decrescente;
 7 - Mista ad effetti molteplici;
 8 - Dotale senza controassicurazione;
 8A - Dotale con controassicurazione;
 9 - Rendita e capitale;
 9 bis - Rendita e capitale collettiva;
 10 - Combinata speciale con opzione;
 11 - Combinata con interessi garantiti ed abbuoni finali;
 C - Rendita differita e capitale;
 E - Pensione di sopravvivenza;
 F - Pensione di sopravvivenza;
 G - Rendita di educazione.
- 6 % del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per la tariffa:
 2D - Mista a premio decrescente.
- 4 % del premio con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:
 2M - Mista a capitale crescente;
 5 - Capitale differito per bambini senza controassicurazione;
 5A - Capitale differito per bambini con controassicurazione;
 6 - Capitale differito per adulti senza controassicurazione;
 6A - Capitale differito per adulti con controassicurazione;
 A - Rendita differita senza controassicurazione;
 AC - Rendita differita con controassicurazione;
 B - Rendita differita con controassicurazione totale.
- 4 % sul premio unico per le seguenti tariffe:
 1B - Vita intera a premi unici;
 2U - Mista a premio unico;
 4 - Temporanea a premio unico;
 4B - Temporanea a capitale decrescente a premio unico;
 5U - Capitale differito per bambini a premio unico senza controassicurazione;
 5AU - Capitale differito per bambini a premio unico con controassicurazione;
 6U - Capitale differito per adulti a premio unico senza controassicurazione;
 6AU - Capitale differito per adulti a premio unico con controassicurazione;
 AU - Rendita differita a premio unico senza controassicurazione;
 ACU - Rendita differita a premio unico con controassicurazione;
 D - Rendita vitalizia immediata;
 EU - Pensione di sopravvivenza a premi unici;
 H - Rendita vitalizia immediata su 2 teste.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(918)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

- 1 - Vita intera a premi vitalizi;
- 3 - Vita intera a premi temporanei;
- 4 - Mista a premio annuo;
- 9 - Effetti multipli 4 %, 5 %, 6 %;
- 12 - Termine fisso a premio annuo;
- 12 - Termine fisso e rendita a premio annuo;
- 25 - 1/2 vita intera e 1/2 termine fisso a premio annuo;

IV - Temporanea a premio annuo.

6 % del premio, con un massimo del 4 per mille sul capitale per le tariffe:

- 5 - Mista a premio decrescente del 2,50 % a premio annuo;
- 6 - Mista a premio decrescente del 3 % a premio annuo;
- 7 - Mista a premio decrescente del 3,50 % a premio annuo;
- 8 - Mista a premio decrescente del 4 % a premio annuo.

4 % del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:

- 14 - Dotale a premio annuo;
- 21 - Rendita vitalizia differita a premio annuo;
- 22 - Contro assicurazione di annualità.

4 % sul premio unico, per le tariffe:

- 23 - Rendita vitalizia immediata;
- VII - Rendita vitalizia immediata su 2 teste;

IV - Temporanea a premio unico;

2 - Vita intera a premio unico;

18 - Temporanea a capitale decrescente mensilmente.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(919)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta De Luca e Grammel, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1943, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta De Luca e Grammel, con sede in Roma, via Gaetano Casati n. 12 (esercitante attività spolveratura tappeti), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta De Luca e Grammel, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Riva Primo.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(942)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praeventia », con sede in Roma, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praeventia », con sede in Roma, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praeventia », con sede in Roma, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assi-

curazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

1 - Vita intera a premi vitalizi;

1A - Vita intera a premi temporanei;

2 - Mista a premio annuo costante;

2A - Mista con assicurazione di annualità;

4 - Capitale e rendita;

— - Temporanea a premio annuo a capitale costante;

— - Temporanea a premio annuo a capitale decrescente.

4 % del premio unico per le tariffe:

6 - Rendita vitalizia ordinaria;

5A - Rendita vitalizia con restituzione del capitale 20 anni dopo la morte del vitaliziato;

5B - Rendita vitalizia con garanzia della corresponsione di un numero minimo di annualità;

6 - Assicurazione e risparmio;

— - Temporanea a premio unico a capitale costante;

— - Temporanea a premio unico a capitale decrescente.

Roma, addì 20 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(940)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

(0-1) - Vita intera a premio vitalizio;

(0-1 2T) - Vita intera a premi vitalizi su 2 testate;

(0-2) - Vita intera a premio temporaneo;

(0-4) - Temporanea a premio annuo;

(0-7) - Temporanea decrescente annualmente a premi limitati;

(2-1) - Mista a premio annuo;

(2-1 s.v.m.) - Mista a premio annuo con carenza di anni 5 s.v.m.;

(2-1 2T) - Mista su 2 teste a premio annuo;

(2-3) - Termine fisso a premio annuo;

(2-3 s.v.m.) - Termine fisso a premio annuo con carenza di anni 5, s.v.m.;

(4-1) - Doppia mista a premio annuo;

(4-3) - Mista crescente a premio annuo;

(5-1) - Combinata di capitale e rendita con opzioni;

(5-2) - Termine fisso combinato con rendita.

6 % del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per la tariffa:

(3-1) - Mista a premi decrescenti.

4 % del premio con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:

(1-1) - Capitale differito a premio annuo senza contrassicurazione;

(1-3) - Dotale con controassicurazione a premio annuo;

(1-4) - Capitale differito a premio annuo con controassicurazione;

(6-2) - Rendita differita a premio annuo senza controassicurazione;

(6-4) - Rendita differita con controassicurazione.

4 % sul premio unico, per le tariffe:

(0-3) - Vita intera a premio unico;

(0-5) - Temporanea a premio unico;

(0-6) - Temporanea decrescente mensilmente a premio unico;

(0-8) - Temporanea decrescente annualmente a premio unico;

(1-2) - Capitale differito a premio unico senza controassicurazione;

(1-5) - Capitale differito a premio unico con controassicurazione;

(2-2) - Mista a premio unico;

(6-0) - Rendita reversibile;

(6-1) - Rendita vitalizia immediata;

(6-3) - Rendita differita a premio unico senza controassicurazione;

(6-5) - Rendita differita a premio unico con controassicurazione;

(6-1 2T) - Rendita vitalizia immediata su 2 teste.

Roma, addì 20 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(941)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 22 giugno 1945, n. 50.

Norme per la composizione del Tribunale militare di guerra.

NOI GENERALE DESIGNATO D'ARMATA

CLAUDIO TREZZANI

CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Visti gli articoli 18 e 72 dell'Ordinamento giudiziario militare approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Ordiniamo:

Art. 1.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente bando, per i giudizi a carico di ufficiali generali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 dell'Ordinamento giudiziario militare di pace, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 22 giugno 1945

TREZZANI

(935)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

167° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 11 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1945, registro Industria n. 2, foglio n. 336, con il quale, ai condomini degli eredi della signora Marianna Papia, rappresentati dall'avv. Carlo Greca, residente in Aragona (Agrigento), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Mandra Papia » in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 11 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1945, registro Industria n. 3, foglio n. 34, con il quale, al comune di Caramanico è accordata in perpetuo, a decorrere dal 25 settembre 1943, la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua minerale denominata « La Salute » sita in territorio del comune di Caramanico, provincia di Pescara.

Decreto Ministeriale 11 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1945, registro Industria n. 2, foglio n. 337, con il quale, al condominio rappresentato dal sig. Calogero Piscopo fu Francesco, domiciliato in Favara (Agrigento), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Ortata Contino » in territorio del comune di Favara, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 16 maggio 1945, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1945, registro Industria n. 3, foglio n. 62, con il quale, al condominio rappresentato dal barone Ferdinando Morilli di Trabonella, domiciliato in Caltanissetta, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località « Zubbi Trabonella Piccola » in territorio del comune di Caltanissetta, provincia di Caltanissetta.

Decreto Ministeriale 24 maggio 1945, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1945, registro Industria n. 3, foglio n. 177, con il quale, al sig. Monaci Pietro, domiciliato in Roccafederighi (Grosseto) è concessa per la durata di anni 10 la facoltà di coltivare i giacimenti di rame e ferro siti in località denominata « Roccafederighi », in territorio del comune di Roccastrada, provincia di Grosseto.

(943)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 1

dal 1° al 15 gennaio 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
<i>Carbonchio ematico</i>				
Brindisi	Fasano	E	—	1
Cagliari	Gonnosfanadiga	Cap	—	1
Id.	Villacidro	B	—	1
Foggia	S. Marco in Lamis	EE	—	2
Frosinone	Alatri	B	—	1
Napoli	Sorrento	B	—	1
Roma	Nettunia	B	—	1
Terni	Acquasparta	O	1	—
Id.	Arrone	B	1	—
			2	8
<i>Carbonchio sintomatico</i>				
Foggia	Cagnano Varano	B	—	1
Sassari	Santa Teresa Gallura	B	—	1
			—	2
<i>Afta epizootica</i>				
Avellino	Andretta	B	4	—
Id.	Ariano Irpino	B	3	—
Id.	Bagnoli Irpino	B	2	—
Id.	Calitri	B	10	—
Id.	Morra	B	2	—
Id.	Nusco	B	5	—
Id.	Rocca San Felice	B	23	—
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	B	28	2
Id.	Id.	O	98	—
Id.	Id.	S	72	1
Id.	Torella	O	15	—
Id.	Id.	S	28	—
Bari	Altamura	B	—	2
Id.	Bari	S	—	1
Id.	Conversano	B	2	—
Id.	Gioia del Colle	B	2	—
Id.	Gravina di Puglia	S	3	—
Id.	Id.	B	2	—
Id.	Molfetta	B	54	—
Id.	Polignano	B	6	1
Cosenza	Bisignano	B	2	—
Id.	Cassano al Jonio	B	2	—
Id.	Rende	B	—	1
Id.	Rocca Imperiale	B	—	2
Id.	Torano Castello	B	1	2
Firenze	Borgo San Lorenzo	B	3	—
Foggia	Chienti	Cap	4	—
Id.	S. Marco in Lamis	B	2	—
Id.	Cagnano Varano	B	—	1
Lecce	Taviano	OB	—	1
Littoria	Littoria	B	1	—
Matera	Ferrandina	B	4	—
Id.	Matera	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
<i>Segue: Afta epizootica</i>				
Matera	Miglionico	B	1	—
Id.	Montalbano Jonico	B	1	—
Id.	Tricarico	B	7	—
Id.	Rotondella	B	1	—
Napoli	Castellammare di Stabia	B	—	3
Id.	Nola	B	—	1
Potenza	Armento	BO	2	—
Id.	Baragiano	B	3	—
Id.	Bella	B	1	—
Id.	Brindisi di Montagna	O	1	—
Id.	Campomaggiore	BO	20	—
Id.	Casalnuovo Lucano	BO	20	—
Id.	Castelgrande	B	2	—
Id.	Cersosimo	B	4	—
Id.	Guardia Perticara	BS	3	—
Id.	Maratea	B	7	—
Id.	Noepoli	B	7	—
Id.	Picerno	B	3	—
Id.	Potenza	B	1	—
Id.	San Chirico Nuovo	BS	10	—
Id.	Senise	BS	2	—
Id.	Tramutola	BO	15	—
Sassari	Arzachena	B	4	9
Id.	La Maddalena	B	1	1
Id.	Santa Teresa Gallura	B	—	3
Taranto	Taranto	BS	1	1
			525	37
<i>Malrosstno dei suini</i>				
Ascoli Piceno	Comunanza	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Avellino	Aiello del Sabato	S	3	—
Id.	Cairano	S	2	—
Id.	Calabritto	S	1	—
Id.	Gesualdo	S	3	—
Id.	Paternopoli	S	23	4
L'Aquila	Capestrano	S	—	2
Matera	Accettura	S	1	—
Id.	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	8	—
Id.	Tricarico	S	—	1
Pesaro Urbino	Montelabate	S	—	2
Id.	Pennabilli	S	—	4
Id.	Saltara	S	—	2
Potenza	Corleto Perticara	S	6	—
			50	15
<i>Peste e setticemia dei suini</i>				
Ascoli Piceno	Amandola	S	—	2
Id.	Comunanza	S	1	—
Id.	Falerone	S	1	—
Id.	Porto San Giorgio	S	1	—
Avellino	Calitri	S	14	3
Id.	San Martino Valle Can-	S	21	1
Id.	tina			
Id.	Aiello del Sabato	S	8	1
Bari	Trani	S	—	1
Cagliari	Abbasanta	S	—	1
Id.	Ales	S	—	2
Id.	Armungia	S	—	25
Id.	Ballao	S	—	15
Id.	Ghilarza	S	1	—
Id.	Neoneli	S	—	1
Id.	San Nicolò Gerrei	S	—	1
Id.	Silius	S	—	7
Id.	Villacidro	S	13	—
Id.	Villasalto	S	—	20

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati				Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: <i>Peste e setticimia dei suini</i>					Segue: <i>Farcino criptococcico</i>				
Campobasso	Montenero di Bisaccia	S	1	1	Lecce	Maglie	E	—	2
Id.	Miranda	S	—	1	Id.	Surbo	E	—	1
Cosenza	Albidona	S	2	—	Napoli	Afragola	E	2	—
Id.	Rosito Capo Spulico	S	—	6	Id.	Arienzo San Felice	E	3	—
Id.	San Lorenzo Belizzi	S	—	3	Id.	Aversa	E	1	—
Id.	Torano Castello	S	1	2	Id.	Casoria	E	1	—
Chieti	Furci	S	2	—	Id.	Cercola	E	1	—
Id.	Gissi	S	3	—	Id.	Nola	E	4	4
Id.	Liscia	S	2	—	Id.	San Sebastiano al Vesuvio	E	1	—
Id.	Vasto	S	10	1	Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	2	—
Foggia	Monteleone di Puglia	S	5	1	Siracusa	Carlentini	E	—	1
Id.	Cagnano Varano	S	15	1	Id.	Rosolini	E	1	—
Id.	San Marco in Lamis	S	1	—	Id.	Siracusa	E	—	3
Id.	Bovino	S	4	—	Trapani	Alcamo	E	2	—
Id.	Foggia	S	1	—	Id.	Marsala	E	10	—
Littoria	Norma	S	—	2	Id.	Trapani	E	4	—
Matera	Accettura	S	1	—	Id.	Santa Ninfa	E	2	1
Id.	San Mauro Forte	S	1	—	Id.	Camporeale	E	6	—
Nuoro	Orgosolo	S	—	7	Id.	Gibellina	E	1	—
Id.	Gavoi	S	—	2	Id.	Castellammare del Golfo	E	—	3
Id.	Urzulei	S	—	5	Id.	Partanna	E	—	1
Id.	Villagrande Strisali	S	—	4				72	72
Reggio Calabria	Delianuova	S	1	—		<i>Rabbia</i>			
Roma	Genzano di Roma	S	3	—	Avellino	Caposele	Can	—	1
Teramo	Campoli	S	1	1	Bari	Trani	Can	—	1
Id.	Teramo	S	2	1	Chieti	Mozzagrogna	Gat	—	1
					Id.	Guardiagrele	Cau	—	1
	<i>Morva</i>		116	122	Foggia	Cerignola	Can	—	1
Bari	Bari	E	—	1	Id.	Faeto	Can	—	1
Id.	Noicattaro	E	—	1	Id.	Cerveteri	Can	2	—
Id.	Manfredonia	E	1	—	Roma	Teramo	Can	1	2
					Teramo	Arrone	Can	—	3
	<i>Farcino criptococcico</i>		1	2	Terni	Polino	Can	—	1
Avellino	Atripalda	E	1	—				3	12
Id.	Montoro Inferiore	E	1	1		<i>Rogna</i>			
Id.	San Martino Valle Caudina	E	—	—	Ascoli Piceno	Acquasanta	O	3	6
Bari	Altamura	E	1	—	Id.	Arquata del Tronto	O	4	—
Id.	Bari	E	2	—	Bari	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Bisceglie	E	1	—	Id.	Gravina di Puglia	O	1	—
Id.	Bitetto	E	1	—	Foggia	San Severo	O	5	2
Id.	Castellana	E	1	—	Id.	Troia	O	6	—
Id.	Conversano	E	1	—	Id.	San Marco in Lamis	O	9	—
Id.	Molfetta	E	2	—	Id.	Cerignola	O	9	—
Id.	Noicattaro	E	1	—	Frosinone	Alatri	O	30	30
Id.	Sannicandro	E	1	—	Id.	Settefrati	O	231	31
Id.	Triggiane	E	1	—	L'Aquila	L'Aquila	O	3	—
Brindisi	Brindisi	E	—	2	Id.	Ajelli	O	1	—
Id.	Cisternino	E	—	5	Id.	Acciano	O	1	—
Cagliari	San Vero Mills	E	—	21	Id.	Avezzano	O	1	—
Caltanissetta	Riesi	E	2	—	Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Valllunga	E	1	—	Id.	Collaromele	O	1	—
Catania	Acireale	E	1	—	Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Caltagirone	E	—	2	Id.	Gagliano Aterno	O	1	—
Id.	Jonia	E	2	—	Id.	Goriano	O	1	—
Id.	Militello in Val di Catania	E	—	3	Id.	Molina	O	1	—
Id.	San Cono	E	1	—	Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—
Catanzaro	Cutro	E	—	17	Id.	Cappadocia	O	1	—
Enna	Centuripe	E	1	—	Id.	Collelongo	O	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	E	—	1	Id.	Castel di Jeri	O	1	—
Lecce	Galatina	E	2	—	Id.	Castelvecchio	O	1	—
Id.	Lecce	E	3	—	Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Lizzanello	E	2	—	Id.	Tione degli Abruzzi	O	1	—
					Id.	Sante Marie	O	1	—
					Id.	Tornimparte	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Rogna				
L'Aquila	Castellafiume	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Monte reale	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	—	2
Littoria	Priverno	O	—	1
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Miglianico	O	1	—
Potenza	Meifi	O	6	—
Id.	Tolve	O	1	—
Rieti	Rieti	O	2	—
Id.	Leonessa	O	—	1
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano	O	1	—
Id.	Castelnuovo	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Fiano Romano	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Taranto	Castellaneta	O	—	2
Id.	Ginosa	O	1	—
			357	268
<i>Agalassia contagiosa delle pecore e capre</i>				
Lecce	Campi Salentina	O Cap	1	—
Taranto	Crispiano	O Cap	1	—
Id.	Grottaglie	O Cap	2	—
			4	—
<i>Tubercolosi bovina</i>				
Lucca	Camaiore	B	—	1
			—	1
<i>Setticimia emorragica</i>				
Sassari	Villanova Monteleone	S	—	1
			—	1
<i>Vaiuolo ovino</i>				
Brindisi	Brindisi	O	1	—
Id.	Carovigno	O	—	3
Id.	San Pietro Vernotico	O	1	—
Id.	Torchiarolo	O	2	2
Lecce	Lecce	O	10	2
Id.	Molendugno	O	—	1
Id.	Surbo	O	1	1
Id.	Trepuzzi	O	1	—
Taranto	Ginosa	O	—	2
			21	11
<i>Difterite aviaria</i>				
Ascoli Piceno	Carassai	P	—	1
			—	1
<i>Colera dei polli</i>				
Frosinone	Fiuggi	P	100	50
Id.	Piglio	P	100	50
Id.	Trivigliano	P	—	100
			200	200

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
<i>Laringo tracheite infettiva dei polli</i>				
Ascoli Piceno	Altidona	P	1	—
Id.	Amandola	P	10	4
Id.	Ascoli Piceno	P	3	2
Id.	Campofilone	P	3	—
Id.	Carassai	P	1	1
Id.	Comunanza	P	12	—
Id.	Cossignano	P	3	—
Id.	Fermo	P	5	—
Id.	Force	P	—	15
Id.	Grottammare	P	1	—
Id.	Montefortino	P	—	10
Id.	Montegiberto	E	—	2
Id.	Pevaso	P	1	—
Id.	Petricoli	P	2	—
Id.	Ripatransone	P	1	1
Avellino	Andretta	P	7	—
Id.	Gesualdo	P	4	1
Id.	Frigento	P	14	2
Id.	Sturno	P	6	1
Id.	Villamaina	P	—	1
Chieti	Palmoli	P	2	—
Id.	Monteferrante	P	—	10
Matera	Grassano	E	1	—
Id.	Miglianico	P	1	—
Napoli	Sessa Aurunca	P	—	5
Terni	Acquasparta	P	1	—
			79	54

RIEPILOGO

dal 1° al 15 gennaio 1945 - N. 1

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle rovine	Numero dei comuni	Numero delle località
1	Carbonchio ematico	7	9	10
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
3	Afta epizootica	12	55	562
4	Malrossino dei suini	6	16	65
5	Peste e setticimia dei suini	13	45	238
6	Morva	1	3	3
7	Farcino criptococcico	14	50	144
8	Rabbia	7	10	15
9	Rogna	10	61	625
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	3	4
11	Tubercolosi bovina	1	1	1
12	Setticimia emorragica	1	1	1
13	Vaiolo ovino	3	9	32
14	Difterite aviaria	1	1	1
15	Colera dei polli	1	3	400
16	Laringo tracheite infettiva dei polli	6	26	123

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame, Can, canina; Fl, felina.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª pubblicazione).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, prelieve le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA. del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	158681	Consoli Giuseppina di Gaetano, moglie di Bonanno Enrico Santi fu Pasquale, dom. a Catania, vincolo dotale.	2.180 —
Id.	120800	Panetta Tilde di G. Battista, dom. in Grotteria (Reggio Calabria), vincolata per dote.	1.650 —
Id.	180245	D'Alatri Alberto fu Vincenzo, dom. a Velletri (Roma), vincolato per ipoteca.	810 —
Id.	147694	Cantore Giuseppe di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Acerra (Napoli).	40 —
Pr. Red. 3,50 %	285162	Iantria Edvige Arcangela di Luigi, moglie di Agnesina Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote.	7.000 —
Id.	229866	Gelsomino Gelsomina fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Senape Anna fu Benedetto ved. di Gelsomino Luigi, dom. a Teano (Napoli).	161 —
Id.	69394	Società di mutuo soccorso Madre degli operai in Campagna (Salerno).	700 —
Id.	70763	Come sopra	35 —
Id.	69399	Società operaia cattolica di mutuo soccorso in Campagna (Salerno).	175 —
Id.	292345	Dierna Maria Delizia di Francesco, moglie di Scifo Calogero, dom. a Vittoria (Ragusa), vincolata per dote.	1.750 —
Id.	444829	Come sopra	700 —
Cons. 3,50 % (1906)	739098	Lacorazza Candida di Giacinto, minore sotto la curatela del marito Petrocelli-Francesco Maria, dom. in Montemurro (Potenza), vincolo dotale.	280 —
Rendita 5 %	168309	Chiesa parrocchiale di S. Stefano in Settefrati (Frosinone), vincolato.	25 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 giugno 1945

(906)

Il direttore generale: POTENZA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 22 giugno 1945 - N. 140

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	97,25
Id. 5 % 1936	»	99,60
Obbligazioni Venezia 3,50 %	»	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,90

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 17 maggio 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 18 giugno 1945

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE

in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili
del Governo Militare Alleato

(944)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 19 maggio 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 15 giugno 1945

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE

in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili
del Governo Militare Alleato

(945)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del

24 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 226 (Aumento delle competenze accessorie agli agenti delle Ferrovie dello Stato), il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 228 (Aumento del canone annuo da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali alle imprese esercenti pubblici servizi automobilistici) ed il decreto Ministeriale 17 maggio 1945 (Autorizzazione alla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore). nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nelle Province soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Province riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Province soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo. E' escluso dalla presente ordinanza il sottoelencato decreto, il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 10 giugno 1945

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE

in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili
del Governo Militare Alleato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.

Nomina del commissario della Società mutua assicurazione
enti cooperativi, con sede in Milano.

(946)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 26 maggio 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 giugno 1945

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE

in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili
del Governo Militare Alleato

(947)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 28 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto Ministeriale 19 maggio 1945 (Misura dei salari medi o convenzionali giornalieri da corrispondersi agli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1945) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nelle Province soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Province riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Province soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 12 giugno 1945

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE

in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(948)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 30 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, dei seguenti decreti, nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

1. Il decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 243 (Norme integrative del R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103, concernente le paghe dei graduati e militari di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica);

il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 214 (Aumento delle indennità per servizi e posizioni speciali nella Regia aeronautica) ed

il decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250 (Provvedimenti per il recupero delle sov-

venzioni concesse dallo Stato ad agricoltori benemeriti) entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge nelle Province soggette al Governo Militare Alleato, situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Province riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà nelle Province soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea e vengono pubblicati in queste Province a solo titolo informativo.

2. Il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247 (Aumento delle tariffe telefoniche interurbane e determinazione dei giorni festivi per la loro riduzione)

entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge nelle Province soggette al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Tuttavia, nelle Province soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Pesaro, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania il detto decreto ha efficacia con decorrenza dal 15 aprile 1945 e nelle Province soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della stessa linea con decorrenza dal 1° luglio 1945.

In data 19 giugno 1945

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE

in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(949)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 5 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 giugno 1945

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE

in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(950)